

Berna, 15 marzo 2019

Destinatari:

i partiti

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna le associazioni mantello dell'economia le cerchie interessate

Avamprogetto della legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV): indizione della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione sull'avamprogetto della legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV) presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

La procedura di consultazione durerà fino al **24 giugno 2019**. Poiché essa comprende i giorni festivi di Pasqua, il termine ordinario è prolungato di una settimana conformemente all'articolo 7 capoverso 3 lettera c della legge sulla consultazione (LCo; RS *172.061*).

L'avamprogetto proposto ha lo scopo di proteggere i minorenni dai contenuti di film e videogiochi che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale (rappresentazioni di cruda violenza o di natura sessuale, scene minacciose ecc.). Da un'analisi è emerso che in Svizzera la protezione dei minorenni dai rischi dei media non è sufficientemente garantita. L'avamprogetto della legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi si fonda sull'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. Secondo la nuova normativa gli organizzatori di eventi pubblici, i fornitori di film e videogiochi su supporto audiovisivo e i fornitori di servizi a richiesta saranno tenuti a indicare l'età minima necessaria e a svolgere controlli dell'età. Queste misure saranno attuate secondo il principio della coregolamentazione. Questo significa che i sistemi di classificazione in base all'età e le regole per l'indicazione dell'età minima e per i controlli dell'età potranno essere definiti dagli operatori del settore dei film e del settore dei videogiochi, che dovranno associarsi in un'organizzazione per la protezione dei minori nel loro rispettivo settore. Le regolamentazioni in materia di protezione dei minori elaborate da queste due organizzazioni saranno dichiarate vincolanti dal Consiglio federale per tutti gli operatori del rispettivo settore. Queste regolamentazioni dovranno soddisfare



determinati requisiti minimi (sistema di classificazione uniforme, istituzione di uno sportello per la protezione dei minori), che saranno fissati per legge. Per il settore dei servizi a richiesta e quelli di piattaforma è previsto un coordinamento con la regolamentazione sui servizi di media audiovisivi dell'Unione europea (direttiva SMA). Analogamente a quanto previsto da quest'ultima, i servizi a richiesta con sede in Svizzera dovranno munirsi di sistemi di controllo dell'età e di sistemi di controllo parentale. Inoltre, anche i servizi di piattaforma dovranno implementare un sistema di controllo dell'età e un sistema che permetta di segnalare contenuti inappropriati per i minorenni.

In base all'avamprogetto, il rispetto delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori dovrà essere verificato principalmente dalle organizzazioni per la protezione dei minori, che potranno anche prevedere misure quali ad esempio sanzioni di diritto privato nei confronti dei propri membri in caso di infrazioni. Il rispetto degli obblighi concernenti l'indicazione dell'età minima e il controllo dell'età nel rendere accessibili film e videogiochi sarà però soggetto anche alla vigilanza dei Cantoni (in loco) e dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (commercio online, servizi a richiesta e servizi di piattaforma). In caso di contravvenzione alle prescrizioni legali sono previste multe. Il perseguimento penale incomberà ai Cantoni.

Infine, l'avamprogetto disciplina il coordinamento e incarica l'UFAS di valutare regolarmente l'efficacia di queste misure di protezione e di presentare periodicamente al Consiglio federale un rapporto sui risultati della valutazione.

Vi invitiamo cortesemente a esprimervi in merito all'avamprogetto e al rapporto esplicativo, pregandovi di fornirci le coordinate di una persona di contatto per eventuali domande.

È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Nel limite del possibile, vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

jugendschutz@bsv.admin.ch



Per eventuali domande e richieste di informazioni potete rivolgervi a Yvonne Haldimann (tel. 058 462 90 98) e Manuela Krasniqi (tel. 058 462 91 69), collaboratrici scientifiche presso il Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù dell'UFAS.

Distinti saluti

Alain Berset

Consigliere federale